



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  
CAPITANERIA DI PORTO DI ROMA  
ORDINANZA N° 36/05**

Il Capo del Circondario Marittimo di Roma e Comandante del Porto di Fiumicino,

**VISTO:** l'atto di concessione n°05/02 in data 12/02/2002, rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Roma alla Società "*Fiumicino Harbour Service s.r.l.*" per l'esercizio nelle acque del porto canale e della rada di Fiumicino del servizio di trasporto passeggeri e merci, trasporto acqua potabile e raccolta smaltimento dei rifiuti di bordo;

**VISTA:** l'autorizzazione n° 08/03 in data 04/04/2003 modificativa ed integrativa della concessione n° 05/02;

**VISTA:** la motivata istanza in data 17/03/2005 della "*Fiumicino Harbour Service s.r.l.*", acclarata al prot. n° 6062 del 17/03/2005, intesa ad ottenere la revisione delle tariffe di cui all'Ordinanza n° 72/01 con la richiesta di riconoscimento delle percentuali di variazione degli indici ISTAT da calcolare sugli attuali importi, per un aumento pari al 6,88% ricavato dalla media degli indici ufficiali dell'ISTAT considerati a partire dal mese di dicembre 2001, successivo all'entrata in vigore della vigente Ordinanza tariffaria, al mese di dicembre 2004, precedente la data di presentazione dell'istanza, oltre una percentuale del 3% per consentire il recupero del deficit riscontrato sull'analisi dei dati degli esercizi finanziari 2002-2003 e 2004, per un totale del 9,88%;

**VISTA:** la propria ordinanza n° 72/01 in data 27/11/2001 della Capitaneria di Porto di Roma con cui sono state da ultimo approvate e rese esecutive le tariffe delle attività oggetto della concessione;

**VISTA:** la vigente normativa di carattere amministrativo regolante la materia tariffaria ed in particolare (in ordine cronologico):

- a) la circolare prot. n. 541131 del 27 febbraio 1969 – Ministero della Marina Mercantile;
- b) la circolare prot. n. 5201303 del 10 marzo 1993 - Ministero della Marina Mercantile;
- c) la circolare prot. n. 5201450 del 16 marzo 1993 - Ministero della Marina Mercantile;
- d) la circolare prot. n. 5200031 del 24 marzo 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione concernente ulteriori istruzioni per la determinazione delle tariffe di rimorchio e degli altri servizi portuali;

**VALUTATI:** gli atti di istruttoria depositati presso l'emanante autorità o comunque acquisiti in funzione delle richiamate fonti normative ed in particolare:

- controllata la completezza della documentazione pertinente all'istanza con i consuntivi del servizio in concessione per il triennio 2002/03/04;
- verificati i costi raggruppati nelle voci che concorrono a formare il costo globale;

- verificati a campione i costi del personale e relativi contributi, nonché tutte le altre voci di costo, riscontrandone la rispondenza globale rispetto ai bilanci ufficiali;

**ESAMINATI:** i risultati economici degli esercizi finanziari 2002, 2003 e 2004;

**VISTO:** il foglio n° 11/6231 del 21/03/2005 con cui la Capitaneria di Porto ha richiesto alle Associazioni di categoria di esprimere un motivato parere riguardo gli adeguamenti tariffari richiesti della società “*Fiumicino Harbour Service s.r.l.*”;

**VISTI:** i rilievi riscontrati dalle Associazioni di categoria “*CONFITARMA, FEDARLINEA e FEDERAGENTI*” e concernenti la mancanza del bilancio relativo all’anno 2004 oltre ad alcune incongruenze contabili tra i ricavi ed i costi indicati nei bilanci ufficiali degli esercizi 2002-2003 ed i valori riportati nel prospetto contabile elaborato dalla società concessionaria;

**VISTA:** l’integrazione all’istanza presentata in data 29/04/2005 dalla “*Fiumicino Harbour Service s.r.l.*” contenete le specifiche richieste dalle suddette Associazioni;

**VISTI:** - il foglio del 23/05/2005 della *CONFITARMA* con il quale viene espresso parere negativo all’incremento delle tariffe richieste, adducendo quale motivazione la mancata corrispondenza nella voce costi indicati in bilancio e nel resoconto contabile della società;

- il foglio del 24/05/2005 della *FEDARAGENTI* con il quale viene espresso parere negativo all’incremento delle tariffe richieste, adducendo quale motivazione le incongruenze riscontrate tra il bilancio ed il prospetto contabile elaborato dalla società;

- il foglio del 23/05/2005 della *FEDARLINEA* con il quale viene espresso parere negativo all’incremento delle tariffe richieste, adducendo quale motivazione la mancanza dei dati di bilancio completi relativi all’esercizio finanziario 2004 e la necessità di ulteriori chiarimenti circa le richiamate incongruenze contabili;

**CONSIDERATO PERO’:** che il riscontro effettuato dalle associazioni di categoria su menzionate e posto a parziale motivazione del loro parere negativo, non tiene conto di tutte le voci che concorrono a formare il totale dei costi ma del solo costo della produzione;

**CHE** invero la società nella voce di cui si discute ha altresì considerato il **totale degli oneri della produzione e delle imposte sul reddito** dell’esercizio finanziario;

**CHE** con l’aggiunta degli oneri della produzione e delle imposte sul reddito si realizza la corrispondenza con quanto riportato nei bilanci ufficiali degli esercizi finanziari considerati e quanto riportato nei resoconti contabili elaborati dalla società concessionaria;

**CONSIDERATO:** non si ritiene opponibile da parte delle associazioni di categoria la condizione di presentazione dei dati ufficiali del bilancio 2004 atteso che non è ancora trascorso il termine ultimo per la presentazione;

**CONSIDERATO:** che dall’anno 2001, a cui si riferisce l’ultimo adeguamento tariffario, i prezzi medi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati hanno subito una variazione percentuale pari a **2,29%** del costo della vita (valore calcolato utilizzando la media mensile degli indici percentuali ISTAT nel periodo trascorso dal dicembre 2001 al dicembre 2004);

**CONSIDERATO:** che dal confronto delle voci di bilancio esaminate nei suddetti esercizi finanziari dalle attività esercitate in concessione emerge un deficit gestionale medio del **3%**;

**VALUTATO CHE:** la gestione del servizio per i suddetti esercizi finanziari, per consentire il pareggio tra costi di concessione riconosciuti e ricavi accertati necessita di un aumento medio nella misura del **3%**;

**VISTO:** il Decreto n° 04/2005 in data 02/02/2005 dell'Autorità Portuale dei porti del Lazio acclarato al prot. n° 13204 del 14/06/2005 concernente il "*Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi facenti scalo nel porto di Fiumicino*";

**VISTO:** il Decreto n° 117/2005 in data 09/06/2005 dell'Autorità Portuale dei porti del Lazio acclarato al prot. n° 13205 del 14/06/2005 che differisce l'entrata in vigore del "*Piano di raccolta e di gestione dei rifiuti prodotti dalle navi facenti scalo nel porto di Fiumicino*" alla data del **15/07/2005**;

**VISTI:** gli articoli 14 commi 1 bis e 1 ter della legge 84/94, così come modificati dalla legge n° 186/2000; gli artt. 66 – 67 – 68 del Codice della Navigazione; 59 e 78 del Regolamento di esecuzione;

### **TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO**

in osservanza alla legge 84/94, alla normativa che regola la materia, nonché al generale principio secondo il quale a questa Autorità Marittima spetta ogni apprezzamento tecnico discrezionale nell'opportunità di procedere ad adeguamento delle tariffe dei servizi portuali:

- ritenuti gli atti qui elencati tutti facenti parte dell'iter istruttorio previsto dalla vigente normativa ognuno in sé e nel loro insieme completi ed idonei a porre l'emanante Autorità nelle condizioni di accogliere l'istanza della "*Fiumicino Harbour Service s.r.l.*";
- ritenuto di poter procedere ad emanare un nuovo provvedimento di tariffazione dei richiamati servizi portuali, in accoglimento di quanto richiesto dalla "*Fiumicino Harbour Service s.r.l.*" con l'istanza in premessa citata;

**per effetto di quanto precede  
DETERMINA**

di concedere un aumento del **6.88% + 3.00%** per un totale di **9,88%** da calcolarsi sulle tariffe in vigore

### **ORDINA**

#### **CAPO I – Definizioni e caratteristiche del servizio**

##### **ARTICOLO 1**

##### **Zone interessate dal servizio**

Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui ai successivi articoli della presente ordinanza, l'area in cui si svolge il servizio è così suddivisa:

- ZONA 1:** area di mare che si estende sino alla distanza di 1,5 miglia dall'imboccatura del porto canale di Fiumicino;
- ZONA 2:** piattaforme R1 e R2;
- ZONA 3:** area di mare compresa tra le 4 e le 6 miglia di distanza dall'imboccatura del porto canale di Fiumicino;
- ZONA 4:** area di mare che si estende esternamente alle sopraelencate zone nei limiti delle acque rientranti nell'ambito del Circondario Marittimo di Roma.

## **ARTICOLO 2** **Orario dei servizi**

Il servizio trasporto passeggeri/merci/rifiuti e rifornimento acqua, così come definito dall'atto di concessione richiamato in premessa, è organizzato, ai fini dell'applicazione delle tariffe secondo le seguenti modalità:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Servizio ordinario feriale:                                 | dalle ore 0800 alle ore 1200<br>dalle ore 1400 alle ore 1700     |
| 2. Servizio straordinario feriale:                             | dalle ore 1200 alle ore 1400<br>dalle ore 1700 alle ore 2100     |
| 3. Straordinario notturno feriale:                             | dalle ore 2100 alle ore 0800                                     |
| 4. Servizio straordinario festivo:                             | dalle ore 0800 alle ore 2100<br>dei giorni festivi e del sabato; |
| 5. Straordinario festivo notturno:                             | dalle ore 2100 alle ore 0800<br>dei giorni festivi e del sabato; |
| 6. grandi festività (secondo la vigente normativa in materia). |  |

### **ARTICOLO 2-bis**

#### ***Disposizioni particolari per il conferimento dei rifiuti da parte di navi che sostano in porto, in rada o presso terminali offshore per più di 24 ore***

Le navi che ricadono nell'applicazione del Decreto L.vo 24/06/2003, n. 182, durante la sosta nell'ambito portuale di Fiumicino, non possono accumulare a bordo rifiuti in quantità superiore alla capacità di stoccaggio per le varie tipologie degli stessi.

Le navi che sostano in porto, in rada o presso terminali offshore devono comunque conferire i rifiuti di origine alimentari (di cucina) e ogni altro tipo di rifiuto deperibile alla società concessionaria del servizio almeno **ogni 24 ore**. La presente disposizione si applica anche nei confronti delle navi autorizzate a conferire in altro porto le altre tipologie di rifiuti o che intendano comunque conferirli nel porto di Fiumicino prima della partenza.

### **ARTICOLO 3** **Definizione di viaggio**

Ai fini dell'applicazione della presente ordinanza si deve intendere:

- **VIAGGIO SINGOLO**: prestazione che comporta il trasporto di persone o merci dalla banchina alla nave o viceversa;
- **VIAGGIO DOPPIO**: prestazione che prevede il trasporto di persone o cose dalla banchina alla nave e dalla nave alla banchina o viceversa;

#### **CAPO II – Tariffe distinte per tipologia di servizio**

**ARTICOLO 4**  
**Tariffe trasporto passeggeri <sup>1</sup>**

ZONA 1:		
- feriale	€	50.00
- straordinario feriale	€	70.00
- straordinario feriale notturno e festivo	€	101.00
- straordinario notturno festivo	€	125.00
ZONA 2:		
- feriale	€	56.00
- straordinario feriale	€	78.00
- straordinario feriale notturno e festivo	€	112.00
- straordinario festivo notturno	€	140.00
ZONA 3:		
- feriale	€	81.00
- straordinario feriale	€	113.00
- straordinario feriale notturno e festivo	€	163.00
- straordinario festivo notturno	€	203.00
ZONA 4:		
- feriale	€	101.00
- straordinario feriale	€	141.00
- straordinario feriale notturno e festivo	€	201.00
- straordinario festivo notturno	€	252.00

Nelle tariffe sopra definite è compreso il trasporto dei bagagli, contenenti gli effetti personali, sino ad un massimo di Kg.50 per passeggero; per bagaglio superiore a quello stabilito dovrà essere calcolato come trasporto provviste (vds art.5).

**ARTICOLO 5**  
**Trasporto provviste e materiale di bordo**

ZONA 1:		
- feriale	€	48.00
- straordinario feriale	€	68.00
- straordinario feriale notturno e festivo	€	98.00
- straordinario notturno festivo	€	122.00
ZONA 2:		
- feriale	€	54.00
- straordinario feriale	€	76.00
- straordinario feriale notturno e festivo	€	109.00
- straordinario festivo notturno	€	135.00
ZONA 3:		
- feriale	€	81.00
- straordinario feriale	€	113.00

---

<sup>1</sup> Il trasporto deve essere compiuto con mezzo veloce. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dalla Capitaneria di Porto

- straordinario feriale notturno e festivo € 163.00
- straordinario festivo notturno € 203.00

**ZONA 4:**

- feriale € 98.00
- straordinario feriale € 136.00
- straordinario feriale notturno e festivo € 196.00
- straordinario festivo notturno € 244.00

Le tariffe, quando non viene utilizzata la bettolina, sono quelle su riportate

Con utilizzo della bettolina la tariffa di cui sopra è maggiorata dell'importo forfetario

Per eventuale richiesta di:

a) facchinaggio e/o disistivaggio e/o rizzaggio della merce viene calcolata una

b) maneggio e/o disistivaggio e/o consegna a bordo della merce viene calcolata una

Tempo normale di scarica: 30 (trenta) minuti.

Qualora la sosta sottobordo o in banchina si protragga oltre il tempo necessario per la normale prestazione del servizio (trenta minuti) è dovuta una penalità pari al 30% per ogni mezzora di ritardo o frazione.

**ARTICOLO 6**

**Rifornimento acqua**

La tariffa da applicare è calcolata in base alla sommatoria delle seguenti voci:

- noleggio bettolina (forfetario) € 316,00
- M/b rimorchiante (vds. Tariffe di cui all'art. 5);
- costo dell'acqua (maggiorazione pari al 30%), secondo tariffe Soc. ACEA per il Comune di Fiumicino). € 7.00 per ogni quintale trasportato.

Tempo normale di scarica: 40 (quaranta) minuti.

Qualora la sosta sottobordo o in banchina si protragga oltre il tempo necessario per la normale scarica (quaranta minuti) è dovuta una penalità pari al 30% per ogni mezzora di ritardo o frazione.

La tariffa risulterà da un importo maggiorato della somma della fornitura di manichette, boccalini, raccordi e tutto il materiale necessario al rifornimento.

**ARTICOLO 7**

**Ritiro rifiuti**

La tariffa viene calcolata sulla base della sommatoria delle seguenti voci:

- M/b (tariffe di cui all'art.5);

–  
–

facchinaggio

– spese di smaltimento secondo le tariffe in vigore della discarica pubblica ricevente.

La sosta sottobordo e in banchina necessaria per la discarica dei rifiuti è fissata in un limite massimo pari a 30 minuti oltre il quale verrà applicata una addizionale pari a €22.00 per ogni mezzora di ritardo o frazione.   
trasporto (via terra) sino al deposito € 27.00 per metro cubo o frazioni.

## **ARTICOLO 8**

### **Disposizioni particolari sulle tariffe**

Alle tariffe di cui ai precedenti articoli 4,5,6,7 si applicano le seguenti disposizioni particolari: € 126.00 a viaggio (andata e ritorno)

Per le grandi festività le tariffe da applicare sono quelle previste per straordinario festivo e straordinario festivo notturno della relativa zona, aumentate del 50%.

Per i tempi di attesa superiori a 15 minuti viene applicata una maggiorazione pari al 25% della tariffa relativa al servizio prestato; tale maggiorazione si cumula ogni 15 minuti o frazione.

Alle prestazioni rese a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni, verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti – rispettivamente – di inizio o termine delle prestazioni.

## **ARTICOLO 9**

### **Maggiorazioni**

- a) Per i servizi resi a navi cisterna trasportanti prodotti di categoria A o B (così come definiti dalla SOLAS 74 e dalla MARPOL 73/78) oppure vuote, ma non degassificate, le tariffe di cui agli articoli precedenti del presente Capo sono aumentate in misura pari al 30% della tariffa base relativa al tipo di servizio prestato;
- b) Per il viaggio doppio si applica la maggiorazione del 75%.

## **CAPO III – Disposizioni per la prenotazione del servizio**

### **ARTICOLO 10**

#### **Diritto di chiamata/prenotazione**

Per i giorni feriali, in orario normale e di straordinario normale, il servizio deve essere prenotato almeno due ore prima via radio o telefonicamente, la richiesta dovrà altresì essere formalizzata, per iscritto con mezzo che comprovi l'orario di avvenuta ricezione. (Fax, e-mail ecc.)

Per prestazioni in orario notturno, straordinario festivo e straordinario festivo notturno, è fatto obbligo all'utente di effettuare la prenotazione entro le ore 17.00 del giorno feriale precedente.

In caso di disdetta la penalità applicata sarà pari al 20% della tariffa stabilita per la relativa prestazione, per servizio prenotato secondo quanto specificato al comma 1 del presente articolo, e pari al 30% della tariffa stabilita, per servizio prenotato secondo le modalità di cui al comma 2.

In caso di richiesta di servizi non prenotati con le modalità sopra descritte, la Società concessionaria deve, qualora gli eventuali servizi in corso lo permettano e vi sia

disponibilità di personale, fornire quanto richiesto entro le 2 ore dalla chiamata con l'applicazione di una penale del 30% da calcolare sulla tariffa prevista dagli articoli di cui al precedente Capo II.

#### **CAPO IV – Disposizioni complementari**

##### **ARTICOLO 11 Registri**

I Comandanti dei mezzi adibiti al servizio disciplinato dalla presente ordinanza devono avere a bordo un apposito registro e un carnet di buoni, predisposti dalla società sui quali devono essere annotati:

- nominativo del richiedente il servizio ed orario della chiamata o prenotazione;
- orario di inizio servizio;
- orario di uscita del mezzo;
- orario di arrivo sottobordo alla nave;
- orario di inizio viaggio di rientro;
- orario di arrivo agli ormeggi.

Il predetto buono al termine di ogni prestazione deve essere controfirmato anche dal Comandante della nave che ha richiesto il servizio e deve essere allegato al registro di cui sopra. Tale documentazione deve essere esibita ad ogni verifica ritenuta opportuna dall'*Autorità Marittima*.

##### **ARTICOLO 12 Mezzi nautici**

I mezzi nautici da utilizzare sono quelli previsti dall'atto di concessione in corso di validità.

##### **ARTICOLO 13 Fatturazione**

La società concessionaria non può riscuotere alcuna somma per i servizi resi se non in base ad emissione di regolare fattura, redatta nei modi di legge.

Le fatture emesse dalla società concessionaria devono essere saldate:

- per navi estere: entro 5 giorni dalla partenza della nave;
- per navi nazionali: entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura.

Trascorsi tali termini la società concessionaria applicherà gli interessi di mora per ritardato pagamento in misura pari al tasso di sconto vigente alla data di emissione della fattura aumentato di 4 punti.

#### **CAPO V – Disposizioni finali**

##### **ARTICOLO 14 Adeguamento delle tariffe al variare del costo del gasolio**

Qualora nel periodo di vigenza tariffaria il prezzo medio del gasolio dovesse subire variazioni superiori al 10% le tariffe di cui alla presente ordinanza saranno suscettibili di proporzionale adeguamento tenuto conto dell'incidenza percentuale sul costo totale del servizio.



## **ARTICOLO 15**

### ***Adeguamento in base agli indici ISTAT di aumento dei prezzi medi al consumo***

Al fine di garantire il mantenimento dei valori delle tariffe ai livelli dei prezzi medi al consumo, i compensi indicati nel presente decreto sono soggetti annualmente ad adeguamento calcolato sulla base degli indici percentuali nazionali dei “*prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati*” ricavati dai dati ufficiali ISTAT prendendo come riferimento l'indice rilevato nel mese di **gennaio** di ciascun anno.

La società “*Fiumicino Harbour Service s.r.l.*” dovrà presentare, volta a volta, il listino tariffario aggiornato a questa Autorità Marittima per l'apposizione del visto di approvazione.

## **ARTICOLO 16**

### ***Entrata in vigore***

La presente ordinanza entra in vigore il giorno 27/06/2005 ed in pari data abroga e sostituisce l'ordinanza n. 72/01 in data 27/11/2001 e tutte le altre disposizioni che si pongano in contrasto con la disciplina contenuta nella presente.

*Fiumicino, 15 giugno 2005*

**F.to IL COMANDANTE**  
**Contrammiraglio (CP) Franco MULAS**